



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 31/01/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

REGGIONI MARA, Presidente

SALVO MICHELE, Relatore

BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

in data 31/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2430/2023 depositato il 03/06/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Edmondo Caprio - CPRDND68P16L845N

ed elettivamente domiciliato presso avvedmondocaprio@puntopec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068 2023 90066412 16000 IRES-ALTRO 2005

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068 2023 90066412 16000 IVA-ALTRO 2005

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068 2023 90066412 16000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068 2023 90066412 16000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068 2023 90066412 16000 IRAP 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/ Accogliere il ricorso

Resistente/ Dichiarare inammissibile il ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato/spedito il 03/06/23 con servizio telematico, la società [redacted] in Liquidazione, rappresentata e difesa dal dr. [redacted] via disgiunta dall'ar. [redacted], ricorre per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 068 2023 90066412 16000 nonché delle n. 5 cartelle di pagamento: 1) n. 06820130165461851000 2) n. 06820130227109531000 3) n. 06820140009952688000 4) n. 06820140059006855000 5) n. 36820130012932643000 e dei ruoli (non identificato) in essa contenuto, siccome mai ritualmente notificate.

Eccepisce i motivi che seguono:

1. Illegittimità della Intimazione di pagamento per carenza di competenza territoriale.
2. Inesistenza dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartella di pagamento per totale mancanza di riferimenti dell'iscrizione a ruolo in violazione degli artt. 12 e 25 del d.p.r. 602/1973, dell'art. 1 del D.M. 321 del 3/9/1999, degli artt. 6 e 7 legge n. 212/00, e dell'art. 3 legge n. 241/90.
3. Contesta che le somme per le quali si è proceduto a carico dell'esponente figurino in qualche ruolo debitamente sottoscritto a norma dell'art. 12, 4° comma, dpr 602/1973.
4. Nullità dell' intimazione per inesistenza degli atti presupposti.
5. Nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei ruoli in essa incorporati per violazione degli artt. 25 e 26 - d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 6 - legge n. 212/2000, per inesistenza giuridica e/o nullità del relativo procedimento di notificazione.
6. Nullità della cartelle di pagamento impugnate, per palese violazione del combinato disposto degli artt. 6 comma 1 e 5 e 7 legge n. 212/00, e dell'art. 3 legge n. 241/90 da imputare all'ente impositore del ruolo ordinario per difetto di motivazione dell'atto prodromico.
7. Nullità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione , in violazione agli artt. 7 e 17, legge n. 212/2000, art. 3, legge n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché art. 24 della costituzione - illegittimità degli interessi, con profili anatocistici, cripticità della intimazione con riferimento alla impossibilità di comprendere le modalità di calcolo ed impossibilità di

verificare l'esattezza degli interessi ivi richiesti.

8. Mancanza della comunicazione degli esiti del controllo formale ex 36 bis 36 ter 41 e 41 bis del dpr 600/1973.

9. Nullità dell'intimazione di pagamento e della presupposta cartella di pagamento per intervenuta decadenza – prescrizione del credito e diritto alla riscossione della pretesa sottesa.

10. Illegittimità degli atti impugnati per essere stati emessi senza un prodromico contraddittorio in violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela il giusto processo per mancanza di contraddittorio a seguito di inviti o comunicazione di irregolarità ex 36 bis 36 ter o 41 o 41 bis del dpr 600/1973 o accertamento-

11. Violazione dell'art.20 c. 3 legge 472/97 – prescrizione delle sanzioni.

12. illegittimità e nullità delle sanzioni.

13. Illegittimità degli atti e persistenti problematiche di illegittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. 112/1999.

Conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento degli atti impugnati.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Edmondo Caprio resiste alle censure della ricorrente e conclude di accertare e dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della proposta impugnativa, comunque infondata e tardiva.

In merito alle censure sollevate dalla ricorrente eccepisce: Manifesta infondatezza dell'eccepita incompetenza territoriale dell'agenzia entrate riscossione.

Le cartelle sono state ritualmente notificate 1) Cartella n. 06820130165461851000 ruolo n. 2492/2013 (IVA IRAP 2005) – notificata il 30/10/2013;

2) Cartella n. 06820130227109531000 ruolo n. 19/2013 (INAIL rate premio/sanzioni 2012-2013) - notificata il 03/01/2014;

3) Cartella n. 06820140009952688000 ruolo n. 250093/2014 (IRAP 2010) – notificata il 31/01/2014;

4) Cartella n. 06820140059006855000 ruolo n. 250093/2014 (IVA 2010) – notificata il 17/06/2014;

5) Avviso di addebito 36820130012932643000 ruolo n. 4535/2013 (contributi INPS 2011,2012,2013) – notificata il 13/01/2014. Ebbene, come emergente dalla visura camerale, la società ricorrente dalla data del 04/06/2013 al 15/07/2014 ha avuto la propria sede e domicilio fiscale in Milano, in perfetta coincidenza con la data di formazione dei singoli ruoli e della notifica delle relative cartelle esattoriale/avvisi di addebito. Le suddette circostanze, pienamente verificabili dalla copiosa documentazione prodotta in atti da questa Difesa, trovano conforto anche nell'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione con il n. 33862 del 17.11.2022 e richiamata da controparte. La sede della società attrice è stata, infatti, stabilita in Bari soltanto a far data dal 15/07/2014. L'eccezione formulata dall'opponente è, dunque, priva di giuridico fondamento e se ne chiede la ferma reiezione.

Difetto di Giurisdizione su cartella di pagamento n. 06820130227109531000 e avviso di addebito n. 36820130012932643000 Ancora in via preliminare, si eccepisce altresì il difetto di competenza funzionale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria adita in relazione alla cartella di pagamento n. 06820130227109531000 Ente impositore Inail sede di Brescia – ed avviso di addebito 36820130012932643000 Ente Impositore Inps-Sede di Milano Fiori, perché portante crediti di esclusiva competenza del Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro.

-Inammissibilità ed infondatezza della proposta impugnativa – piena regolarità formale e sostanziale degli atti impugnati e del procedimento di riscossione-

-Inammissibilità ed infondatezza della domanda in relazione al merito della pretesa impositiva e della eccezione intervenuta decadenza e/o prescrizione Fermo quanto sin qui dedotto in via preliminare, si eccepisce la improponibilità ed inammissibilità della proposta impugnativa, tardiva così come proposta, attesa la piena regolarità formale e sostanziale degli atti impugnati, emessi in conformità alle previsioni di legge. In particolare le cartelle esattoriali/avviso di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento oggi impugnata – come anche numerosi successivi avvisi di intimazione di seguito analiticamente indicati - sono stati regolarmente notificati e mai nei termini impugnati, con conseguente inopponibilità, ad oggi, di qualsivoglia contestazione attinente le pretese creditorie ivi iscritte. Si esibisce e deposita, in proposito, la relativa documentazione di notifica, attestante la puntuale intervenuta interruzione dei termini di prescrizione, con cristallizzazione della pretesa ivi complessivamente intimata-

Esibisce e deposita, in proposito, la relativa documentazione di notifica, attestante la puntuale intervenuta interruzione dei termini di prescrizione, con cristallizzazione della pretesa ivi complessivamente intimata.

Si esibisce e deposita, in particolare, in relazione agli atti oggetto di specifica impugnativa e rientranti nella giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria: -a) copia della documentazione attestante la notifica della cartella n. 06820130165461851000, perfezionata in data 30/10/2013 (doc. 5); - b) file .email attestante la ritualità della notifica della cartella n. 06820140009952688000, perfezionata via pec in data 31/01/2014 (doc. 6); - c) file .eml attestante la ritualità della notifica della cartella n. 06820140059006855000, perfezionata via pec in data 17/06/2014 (doc.7);- d) documentazione attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820179002732288000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000) perfezionata con deposito alla CCIAA in data 20/03/2017 (doc. 8);- e) file .email attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820179002732288000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 09/04/2019 (doc.9); - f) file .email attestante la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884201900012195000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 16/04/2019 (doc.10); - g) file .email attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820229004013878000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 02/03/2022 (doc.11). - Pertanto, si è ulteriormente cristallizzata la posizione del debitore, con riferimento alle somme intimate e non contestate tempestivamente da controparte.

Conclude: accertare e dichiarare il difetto di competenza funzionale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria adita in relazione, difetto di competenza funzionale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria adita in relazione alla cartella di pagamento n. 06820130227109531000 Ente impositore Inail sede di Brescia – ed avviso di addebito 36820130012932643000 Ente Impositore Inps- Sede di Milano Fiori, perché portante crediti di esclusiva competenza del Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro; - accertare e dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della proposta impugnativa, comunque infondata e tardiva.

Nella memoria la ricorrente contesta la notifica di cartella , nonchè prescrizione di imposte sanzioni e interessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.

Preliminarmente la Corte dichiara il proprio difetto di Giurisdizione per le pretese non tributarie in favore del G.O. - Cartella n. 06820130227109531000 ruolo n. 19/2013 (INAIL rate premio/sanzioni 2012-2013) - notificata il 03/01/2014; e Avviso di addebito 36820130012932643000 ruolo n. 4535/2013 (contributi INPS 2011,2012,2013) – notificata il 13/01/2014.

Nel resto, il ricorso risulta infondato e va rigettato.

Risulta infondata la prima censura relativa alla eccepita incompetenza territoriale dell'Agenzia Entrate Riscossione. Con l'introduzione del n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2". Conseguentemente tale attività è stata esercitata, sino alla data del 1-7-2017, da Equitalia spa e dalle sue partecipate ed è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto-legge n. 193/2016, dal nuovo Ente pubblico economico "Agenzia Entrate - Riscossione" unico soggetto deputato all'attività di esazione nazionale, con sede in Roma, a seguito dello scioglimento automatico, senza liquidazione, delle suddette società del Gruppo Equitalia. È nella legge quindi come l'attività di esazione sia oramai unica ed abbia valenza nazionale, essendo stato superato, sin dal 2005, il precedente regime che vedeva la frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.

In merito al rilievo punto 7, difetto di motivazione e mancata allegazione delle cartelle e della relata di notifica, la doglianza risulta priva di pregio. L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze". Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore. È di tutta evidenza, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione della cartella all'avviso di intimazione, non potrà che apparire infondata". In definitiva, va ravvisata l'esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato e la data della sua notificazione. Va osservato che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha evidenziato che "...questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto."

Le ulteriori censure risultano infondate e inammissibili perché tardive.

Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, L'Agenzia della Riscossione ha dato prova che le tre cartelle propedeutiche all'intimazione di pagamento opposta, sono state tutte regolarmente notificate.

Cartella n. 06820130165461851000 ruolo n. 2492/2013 – notificata il 30/10/2013; 2) Cartella n. 06820140009952688000 ruolo n. 250093/2014 (IRAP 2010) – notificata il 31/01/2014; 3) Cartella n. 06820140059006855000 ruolo n. 250093/2014 (IVA 2010) – notificata il 17/06/2014. Non risulta che le stesse siano state mai impugnate, diventando definitive ed incontrovertibili con cristallizzazione della pretesa tributaria. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, l'avviso di intimazione, opposto in questa sede, può essere impugnato solo per vizi propri. Ed in effetti, l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come verificatosi nel caso di specie in assenza di impugnazione delle cartelle regolarmente notificate, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La Corte Suprema con ordinanza n. 3005/2020 ha ribadito e confermato tale principio da considerarsi ormai consolidato.

L'Agente della Riscossione ha documentato e prodotto oltre alla notifica delle cartelle la notificadi atti interruttivi , antecedente all'Intimazione impugnata.

Precisamente documentazione attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820179002732288000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000) perfezionata con deposito alla CCIAA in data 20/03/2017 (doc. 8); e) file .email attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820179002732288000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 09/04/2019 (doc.9). File .email attestante la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884201900012195000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 16/04/2019 (doc.10); g) file .eml attestante la ritualità della notifica della intimazione di pagamento n. 06820229004013878000 (relativa alle cartelle n. 06820130165461851000, 06820130227109531000 – 06820140009952688000 - 06820140059006855000 ed avviso di addebito 36820130012932643000), perfezionata via pec in data 02/03/2022.

Ne consegue che neppure l'eccezione di prescrizione formulata con il presente ricorso trova ingresso. Le cartelle sottostanti gli atti interruttivi riguardano crediti erariali, con prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8120 del 23.3.2021, ha ribadito che il credito erariale è soggetto all'ordinario termine prescrizione di 10 anni ex art. 2946 c.c. in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi». «I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente. (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018;19969/2019; Cass. 12740/2020).

Occorre, poi, al riguardo, richiamare i provvedimenti normativi di sospensione delle attività esattoriali con salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali di cui alla Legge 147/2013 ed al Decreto Legge 18/2020. L'articolo 1 commi 618ss della Legge 147/2013 (in particolare il comma 623) dispone espressamente la sospensione dei termini prescrizionali per tutto il periodo 1/1/2014-15/6/2014. Il comma 1 dell'articolo 68 DL 18/2020 dispone che «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei

versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento (...). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”.

Non risulta fondata neanche la censura relativa alla prescrizione delle sanzioni e interessi, anche a volere aderire alla giurisprudenza prevalente di legittimità con prescrizione quinquennale, nel caso di specie nessuna prescrizione risulta maturata. I ruoli risultano notificati entro i termini di prescrizione. Le cartelle a suo tempo approximate risultano definitive, mai contestate nei termini di legge.

le cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata – come anche numerosi successivi avvisi di intimazione analiticamente già indicati - sono stati regolarmente notificati e mai impugnata nei termini di legge, con conseguente inopponibilità, ad oggi, di qualsivoglia contestazione attinente le pretese creditorie ivi iscritte.

Si sottolinea che la ricorrente ha solo dedotto e non provato la prescrizione. L'onere della prova sulla fondatezza della domanda è a carico del ricorrente, art 2697 cc “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Non vi è puntuale prova di eventuali interessi che si siano prescritti, nel termine di cinque anni come dedotto dalla ricorrente. Il meccanismo di produzione degli interessi matura in ragione del decorrere del tempo, pertanto deve essere data prova nel quantum in modo preciso e puntuale quelli maturati (ritenuti prescritti) oltre i cinque anni, nel caso di specie la domanda risulta generica (interessi prescritti) e priva di ogni elemento probatorio.

Si rileva inoltre che sussiste ampia giurisprudenza di legittimità che ritiene una prescrizione diversa per sanzioni e interessi in questo senso, si sono espresse le ordinanze della Corte di Cassazione n.10547/2019 – n. 10549/2019 e n. 38/15/21.

Di alcun pregio poi la contestata illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Come già avvertito, l'intimazione di pagamento è atto vincolato ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73, per cui basta che richiami l'atto prodromico (cartella di pagamento o avviso di accertamento) ed indichi la data in cui sia stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.

In ogni caso, è l'art. 30 del DPR 602/73 a stabilire la misura degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, è individuata annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Pertanto, alcuna discrezionalità residua in capo all' Agente della Riscossione nel computo degli interessi, il quale è chiamato solo ad applicare le determinazioni raggiunte in sede di amministrazione finanziaria sulla scorta del principio di cui all'art. 30 DPR 602/73 sopra citato. Si richiama, sul punto, a conferma della legittimità degli interessi applicati dal Concessionario, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS. UU. n. 22281/2022 che raccoglie le argomentazioni sopra riportate.

In merito alla doglianza eccepita nella memoria relativa alla cartella n. 06820130165461851000, la notifica risulta perfezionata in data 30/10/2013. Trattandosi di persona Giuridica la cartella è stata notificata nella sede legale della società al custode- impiegato tale qualificatosi, nessuna raccomandata deve essere redatta. Tra le ultime (cass. n. 37828/22) “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981”. In ogni caso la censura risulta tardiva successivamente sono stati notificati atti interruttivi divenuti definitivi.

Alla luce di quanto sopra dichiara il difetto di giurisdizione in favore del G.O. per le cartelle n. 06820130227109531000 ruolo n. 19/2013 (INAIL rate premio/sanzioni 2012-2013); e Avviso di addebito

36820130012932643000 ruolo n. 4535/2013 (contributi INPS 2011,2012,2013) . Rigetta il ricorso nel resto. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della società ricorrente che si liquidano in 3.200,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle n. 06820130227109531000 e Avviso di addebito 36820130012932643000 ruolo n. 4535/2013 in favore del G.O. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 3.200,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Così deciso in camera di consiglio, Milano 31 gennaio 2024

Il Giudice estensore

Michele Salvo

Il Presidente

Mara Reggioni